

Regolamento sulla liquidazione parziale



Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia

Approvato il 07.06.2012

In vigore dal 01.07.2012

Approvato dall'Autorità di vigilanza il 06.12.2012

Indice

Prefazione	1
Disposizioni regolamentari	2
Art. 1 Condizioni	2
Art. 2 Obbligo d'informazione del Datore di lavoro	2
Art. 3 Date determinanti	2
Art. 4 Basi	2
Art. 5 Cerchia dei destinatari	2
Art. 6 Uscita collettiva o individuale	3
Art. 7 Accantonamenti tecnici	3
Art. 8 Riserva di fluttuazione del valore	3
Art. 9 Fondi liberi	4
Art. 10 Disavanzo tecnico	4
Art. 11 Ripartizione dei fondi liberi	4
Art. 12 Chiave di ripartizione	4
Art. 13 Risoluzione della convenzione d'adesione	5
Art. 14 Informazione	5
Art. 15 Procedura in caso di contestazione del piano di liquidazione parziale	5
Art. 16 Esecuzione	5
Art. 17 Interessi	6
Art. 18 Disposizioni finali	6

Prefazione

In seguito all'entrata in vigore al 1° gennaio 2005 dell'articolo 53b e seguenti della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (detta in seguito "LPP"), gli istituti di previdenza devono fissare nei loro regolamenti le condizioni e la procedura della liquidazione parziale. Tali regolamenti, come pure ogni ulteriore modifica, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Autorità di vigilanza.

Il Consiglio di fondazione della Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia (detta in seguito "la Cassa") ha approvato le seguenti disposizioni il 07/06/2012, le quali sono state formalmente approvate dall'Autorità cantonale di vigilanza sulle fondazioni e gli istituti di previdenza di Ginevra il 06.12.2012.

Nell'ambito del presente regolamento, il termine "Datore di lavoro" è utilizzato conformemente al paragrafo 1 del capitolo "Abbreviazioni" del Regolamento di previdenza 2010.

Salvo menzione contraria espressa, i termini che designano delle persone, utilizzati nel presente regolamento, si applicano ad ambo i sessi.

Disposizioni regolamentari

Art. 1 Condizioni

1. Le condizioni della liquidazione parziale della Cassa sono considerate soddisfatte allorché:
 - a. l'effettivo degli assicurati attivi diminuisce almeno del 5 % nel corso di un anno civile; oppure
 - b. uno o più datori di lavoro effettuano una ristrutturazione che comporta l'uscita di oltre il 3 % degli assicurati attivi; oppure
 - c. una o più convenzioni d'adesione in vigore sono disdette, comportando complessivamente l'uscita di oltre 200 assicurati attivi.
2. Gli assicurati attivi uscenti dalla Cassa per un motivo non collegato alle condizioni che hanno portato alla liquidazione parziale non sono interessati dalla stessa.
3. Al momento dell'affiliazione di un nuovo datore di lavoro alla Cassa, la convenzione d'adesione fissa le modalità in modo tale che i diritti dei nuovi assicurati e di quelli precedentemente assicurati non siano lesi.

Art. 2 Obbligo d'informazione del Datore di lavoro

1. Il Datore di lavoro deve notificare alla Cassa qualsiasi riduzione dell'effettivo e qualsiasi ristrutturazione dell'azienda. Esso deve fornire al Consiglio di fondazione tutte le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti.

Art. 3 Date determinanti

1. La data d'apertura della liquidazione parziale in caso di riduzione dell'effettivo o di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento corrisponde alla data d'uscita del primo assicurato attivo.
2. La data determinante del bilancio di liquidazione parziale è fissata al più presto al 31 dicembre dell'anno civile che precede la data d'apertura della liquidazione parziale.
3. Il Consiglio di fondazione può tuttavia decidere un'altra data determinante per il bilancio di liquidazione parziale se la maggior parte delle uscite avviene nel corso del secondo semestre dell'anno civile in corso o se la situazione finanziaria della Cassa si modifica in modo notevole.

Art. 4 Basi

1. Il Consiglio di fondazione si basa sui conti della Cassa approntati secondo la norma RPC 26 e verificati dall'organo di revisione della Cassa e chiede al perito riconosciuto in materia di previdenza professionale della Cassa di redigere un rapporto di liquidazione parziale.
2. Le spese che risultano dalla liquidazione parziale possono essere tenute in conto nel bilancio.

Art. 5 Cerchia dei destinatari

1. La cerchia dei destinatari comprende tutti gli assicurati attivi uscenti ai sensi dell'articolo 1 nonché gli assicurati attivi rimanenti e i beneficiari di rendite rimanenti e uscenti alla data d'apertura della liquidazione parziale.

Art. 6 Uscita collettiva o individuale

1. Un'uscita collettiva ha luogo allorché almeno 200 assicurati attivi sono trasferiti in gruppo a uno o più nuovi istituti di previdenza. In tutti gli altri casi l'uscita è considerata individuale.
2. In caso di uscita individuale sussiste un diritto individuale a una parte dei fondi liberi; un diritto individuale o collettivo sussiste in caso di uscita collettiva.
3. Il trasferimento dei diritti individuali è effettuato conformemente agli articoli da 3 a 5 della Legge federale sul libero passaggio (LFLP).
4. In caso di uscita collettiva, alla prestazione di libero passaggio individuale trasferita può aggiungersi un diritto collettivo di partecipazione proporzionale agli accantonamenti tecnici.
5. In caso di uscita collettiva, alla prestazione di libero passaggio individuale trasferita si aggiunge un diritto collettivo di partecipazione proporzionale alla riserva di fluttuazione del valore.

Art. 7 Accantonamenti tecnici

1. Gli accantonamenti tecnici sono calcolati conformemente al regolamento per i passivi di natura attuariale del bilancio. Su proposta del perito, il Consiglio di fondazione può tuttavia adeguare determinati accantonamenti al fine di garantire la continuità della Cassa e di permettere alla stessa di adempiere i propri impegni.
2. Il diritto collettivo di partecipazione proporzionale agli accantonamenti tecnici sussiste solo se i rischi attuariali ad essi collegati sono ugualmente trasferiti. Per determinare tale diritto si tiene conto della misura in cui il collettivo uscente ha contribuito alla costituzione degli accantonamenti tecnici.
3. Non sussiste alcun diritto collettivo di partecipazione proporzionale agli accantonamenti tecnici allorché la liquidazione parziale è stata causata dal collettivo uscente.
4. L'eventuale diritto collettivo di partecipazione proporzionale agli accantonamenti tecnici è utilizzato in modo prioritario per compensare la riduzione delle prestazioni di libero passaggio applicata tenendo conto del disavanzo tecnico.
5. In caso di modifiche notevoli degli attivi o dei passivi fra la data determinante per la creazione del bilancio di liquidazione parziale e la data di trasferimento dei fondi, gli accantonamenti da trasferire sono adeguati di conseguenza.

Art. 8 Riserva di fluttuazione del valore

1. La riserva di fluttuazione del valore è calcolata conformemente al regolamento per gli investimenti.
2. Per determinare il diritto collettivo di partecipazione proporzionale alla riserva di fluttuazione del valore si tiene conto della misura in cui il collettivo uscente ha contribuito alla costituzione della riserva di fluttuazione del valore. Il diritto alla riserva di fluttuazione del valore è fissato nella proporzione del capitale trasferito in rapporto al capitale di copertura.
3. Non sussiste alcun diritto collettivo di partecipazione proporzionale alla riserva di fluttuazione del valore allorché la liquidazione parziale è stata causata dal collettivo uscente.
4. In caso di modifiche notevoli degli attivi o dei passivi fra la data determinante per la creazione del bilancio di liquidazione parziale e la data di trasferimento dei fondi, la riserva da trasferire è adeguata di conseguenza.

Art. 9 Fondi liberi

1. La Cassa dispone di fondi liberi solo se gli accantonamenti tecnici necessari e la riserva di fluttuazione del valore hanno raggiunto i rispettivi obiettivi regolamentari.
2. Sussiste un eventuale diritto ai fondi liberi qualora essi superino del 2 % il totale degli impegni nei confronti degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite nonché degli accantonamenti tecnici.
3. In caso di una modifica notevole della situazione finanziaria della Cassa fra la data determinante per la creazione del bilancio di liquidazione parziale e la data di trasferimento dei fondi, i fondi liberi da trasferire sono adeguati di conseguenza.

Art. 10 Disavanzo tecnico

1. Qualora il bilancio presenti un disavanzo tecnico, le riserve dei contributi del datore di lavoro gravate da una clausola di rinuncia all'utilizzazione sono tenute in conto per il calcolo del disavanzo tecnico.
2. Le prestazioni di libero passaggio sono ridotte in proporzione al disavanzo tecnico. Tale riduzione può essere effettuata provvisoriamente allorché si constata una liquidazione parziale. La riduzione provvisoria vale solo per gli assicurati presumibilmente interessati dalla liquidazione parziale. Essa deve essere espressamente definita come tale. Conclusa la procedura di liquidazione parziale, la Cassa appronta un conteggio definitivo e versa l'eventuale differenza, compresi gli interessi. Se una prestazione di libero passaggio non ridotta è già stata pagata, l'assicurato deve restituire l'importo riscosso in eccesso.
3. L'aver di vecchiaia minimo secondo l'articolo 15 LPP è garantito in ogni caso.
4. La Cassa può rinunciare a una riduzione, sempre che presenti almeno un grado di copertura del 98 % e quest'ultimo non risulti ridotto in modo notevole dopo il versamento delle prestazioni di libero passaggio non ridotte.
5. Le spese che risultano dalla liquidazione parziale aumentano il disavanzo.

Art. 11 Ripartizione dei fondi liberi

1. I fondi liberi sono ripartiti proporzionalmente fra gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite rimanenti, da un lato, e gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite uscenti, dall'altro lato, in base alle prestazioni di libero passaggio degli assicurati attivi e dei capitali di previdenza dei beneficiari di rendite.
2. I fondi liberi degli assicurati e dei beneficiari di rendite che non escono dalla Cassa rimangono presso la stessa e non sono ripartiti. Essi restano a disposizione del Consiglio di fondazione.

Art. 12 Chiave di ripartizione

1. I fondi liberi sono ripartiti fra gli assicurati e i beneficiari di rendite uscenti, in proporzione alle prestazioni di libero passaggio e ai capitali di previdenza alla data determinante del bilancio di liquidazione parziale. Non sono tuttavia tenuti in conto integralmente per la ripartizione:
 - a. le prestazioni di libero passaggio e gli apporti versati alla Cassa nel corso dei 12 mesi precedenti la data d'apertura della liquidazione parziale;
 - b. i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni nonché i prelievi a seguito di una sentenza di divorzio effettuati nel corso dei 12 mesi precedenti la data d'apertura della liquidazione parzialei quali sono tenuti in conto pro rata temporis.
2. Il Consiglio di fondazione può inoltre decidere di basarsi sui criteri oggettivi quali il periodo di servizio, l'età e il salario assicurato.

Art. 13 Risoluzione della convenzione d'adesione

1. In caso di liquidazione parziale a seguito della risoluzione di una convenzione d'adesione, si applicano le eventuali disposizioni particolari previste dalla convenzione d'adesione, sempre che esse non siano in contraddizione con il presente regolamento.

Art. 14 Informazione

1. La liquidazione parziale è comunicata agli assicurati e ai beneficiari di rendite in tempo utile. Tale informazione avviene nella maniera che il Consiglio di fondazione ritiene adeguata.
2. Il Consiglio di fondazione informa gli assicurati e i beneficiari di rendite sulla possibilità di consultare il bilancio di liquidazione parziale e il piano di liquidazione parziale presso la sede della Cassa entro il termine di 30 giorni a partire dalla data della comunicazione da parte del Consiglio di fondazione.

Art. 15 Procedura in caso di contestazione del piano di liquidazione parziale

1. Entro il termine ammesso per la consultazione, gli assicurati e i beneficiari di rendite possono comunicare per iscritto al Consiglio di fondazione i loro commenti e le loro osservazioni in merito al piano di liquidazione parziale.
2. Se non è stato possibile risolvere le controversie di comune accordo con il Consiglio di fondazione, agli assicurati e ai beneficiari di rendite è concesso un termine di 30 giorni per sottoporre all'Autorità di vigilanza della Cassa le condizioni, la procedura e il piano di liquidazione parziale e di esigere una decisione in merito. Il termine di 30 giorni stabilito per interpellare l'Autorità di vigilanza inizia a partire dalla constatazione della mancata conciliazione (comunicata agli assicurati o ai beneficiari di rendite) da parte del Consiglio di fondazione.
3. È possibile fare ricorso contro l'eventuale decisione dell'Autorità di vigilanza presso il Tribunale amministrativo federale conformemente all'articolo 74 LPP. Un ricorso contro la decisione dell'Autorità di vigilanza ha effetto sospensivo solo se lo decide il Presidente della corte competente del Tribunale amministrativo federale o il giudice istruttore, d'ufficio o su richiesta del ricorrente. In assenza di effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo federale ha effetto solo a vantaggio o a scapito del ricorrente.

Art. 16 Esecuzione

1. In assenza di ricorso presso l'Autorità di vigilanza da parte degli assicurati o dei beneficiari di rendite entro il termine fissato di 30 giorni, la liquidazione parziale è resa esecutiva.
2. Il trasferimento del diritto individuale ai fondi liberi è effettuato come segue:
 - a. per gli assicurati attivi uscenti, quale complemento della loro prestazione di libero passaggio;
 - b. per i beneficiari di rendite uscenti, sotto forma di un versamento in contanti o di un aumento delle rendite, secondo la decisione del Consiglio di fondazione.
3. Il trasferimento del diritto collettivo ai fondi liberi nonché del diritto collettivo di partecipazione proporzionale agli accantonamenti tecnici e alla riserva di fluttuazione del valore a uno o più istituti di previdenza è effettuato in maniera collettiva, sempre che la riduzione delle prestazioni di libero passaggio in caso di disavanzo non sia stata compensata conformemente all'articolo 7 paragrafo 4.
4. Il Consiglio di fondazione determina le modalità di trasferimento del patrimonio che può essere effettuato secondo le disposizioni della Legge sulla fusione a titolo universale, oppure secondo le disposizioni del CO a titolo individuale.
5. Nel quadro del suo rapporto annuale ordinario, l'organo di revisione della Cassa attesta l'esecuzione regolare della liquidazione parziale. Tale attestato deve figurare nell'allegato ai conti annuali.

Art. 17 Interessi

1. I diritti che risultano dalla liquidazione parziale fruttano interessi al tasso minimo LPP. Gli interessi sono dovuti alla scadenza di un termine di 30 giorni a partire dal giorno in cui il piano di liquidazione parziale risulta definitivo, al più tardi però alla scadenza di un termine di 30 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie per il trasferimento.

Art. 18 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2012.
2. Esso abroga e sostituisce il regolamento approvato il 1° giugno 2009.
3. Esso è portato a conoscenza di tutti gli assicurati.

Questo regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione nella versione francese. In caso di divergenze tra il testo francese e la traduzione in un'altra lingua, fa fede il testo francese.